

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUZZATO CARPI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

Iscrizione obbligatoria dei chimici laureati all'Albo professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente i chimici laureati, anche se abilitati, possono evitare di iscriversi all'Albo professionale, se dipendenti da aziende statali o private.

Ciò deriva dal fatto che l'attuale ordinamento professionale della categoria risale al decreto del 1° marzo 1928, n. 842, e in tale epoca molti erano i piccoli laboratori retti da chimici che esercitavano la cosiddetta libera professione, mentre la struttura industriale era pressochè inesistente.

Ai chimici dipendenti gli imprenditori non richiedevano il certificato comprovante l'iscrizione all'Albo professionale, e si venne istaurando quella « prassi », che dura ormai da 50 anni, del chimico che, pur essendo responsabile verso l'azienda del suo operato, non lo è per la legge.

La mancata iscrizione all'Ordine comporta l'impossibilità da parte del Consiglio direttivo di tutelare il collega, ma anche di imporgli precisi obblighi di correttezza e serietà, pena la radiazione.

Ed ecco alcuni dei gravi inconvenienti che ne derivano: la ditta non è sufficientemente tutelata, ad esempio, sul segreto pro-

fessionale, il chimico, sommerso da pressioni di ogni genere, tra le quali quella di poter anche perdere l'occupazione, non può rifiutarsi di compiere lavorazioni che talvolta sono effettuate in condizioni ambientali e di sicurezza non adeguate, non sicure ed in certi casi addirittura vietate dal codice penale.

Quando poi succede qualche grosso guaio o vengono accertate delle violazioni di legge, ecco che l'imprenditore si ricorda di avere alle dipendenze un laureato chimico e cerca di scaricare su di lui ogni responsabilità.

Perchè la società possa pretendere che il chimico che lavora nell'industria privata o pubblica, manovrando ogni giorno apparecchiature di insospettabile pericolosità, risponda personalmente degli incidenti o dei danni alla salute pubblica, è indispensabile l'iscrizione obbligatoria all'Albo professionale.

Il disegno di legge che proponiamo alla approvazione del Senato all'articolo 1 sancisce che tutti i chimici laureati debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione e iscriversi all'apposito Albo generale.

In effetti, nel momento in cui esplica una attività anche alle dipendenze di terzi il chimico esercita la professione assumendosene le relative responsabilità.

All'articolo 2 si propone l'istituzione di un Albo speciale riservato a coloro che esplicano autonomamente l'attività di chimico.

È sufficiente presentare domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'Ordine.

L'Albo speciale con inseriti i chimici di cui sopra permetterà una pronta individuazione

degli stessi ed anche la possibilità da parte del fisco di un maggior controllo.

La norma transitoria articolata in due punti prevede l'iscrizione d'ufficio all'Albo professionale per tutti i chimici che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione.

È previsto infine il termine di un anno per l'iscrizione d'ufficio all'Albo generale e a quello speciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio della professione di chimico è obbligatoria l'abilitazione e l'iscrizione all'Albo generale.

L'iscrizione è d'obbligo sia per i chimici che prestino la loro opera in modo autonomo sia per coloro che dipendono da enti pubblici, istituti, enti privati, associazioni e che comunque eseguano analisi, perizie, studi e quant'altro formi oggetto della professione del chimico.

Art. 2.

I chimici che intendano esercitare la professione in modo autonomo, oltre ad essere inseriti nell'Albo generale devono iscriversi nell'Albo speciale a loro riservato.

NORME TRANSITORIE

Art. 3.

I chimici che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano sostenuto l'esame di abilitazione sono iscritti d'ufficio all'Albo.

Il termine ultimo per la iscrizione di ufficio all'Albo generale e a quello speciale scade dopo 360 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.